



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

### COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

Art. 6 - Legge Provinciale 21 aprile 1987, n. 7.  
"Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci"

### Deliberazione n. 2541 di data 10 agosto 2018

Oggetto: Legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8.  
Lavori per la realizzazione di un nuovo locale a servizio del rifugio alpino **AI CADUTI DELL'ADAMELLO**, p.ed. 7 - C.C. Mortaso II° in Comune di Spiazzo.

Sono presenti:

- |                                 |   |
|---------------------------------|---|
| - dott. Romano STANCHINA        | Presidente f.f.   |
| - dott. Silvio DALMASO          | Componente effettivo Servizio Impianti a fune e piste da sci          |
| - dott. Luca MALESANI           | componente supplente Servizio Foreste e fauna                         |
| - Dott.ssa Paola VISINTAINER    | componente supplente Servizio Geologico                               |
| - dott.ssa Elisabetta ROMAGNONI | componente supplente Servizio Sviluppo sostenibile e aree protette    |
| - arch. Alessia RUGGERI         | componente supplente Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio      |
| - ing. Claudio PALLAORO         | componente supplente Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali |
| - geom. Sergio BENIGNI          | componente supplente Servizio Prevenzione rischi                      |
| - ing. Stefano FAIT             | componente supplente Servizio Bacini Montani                          |

Sono altresì presenti, senza diritto di voto, Alessandro Silvestri, Antonio Nicolussi e Stefano Gatti del Servizio Impianti a fune e piste da sci e Claudio Fabbro e Francesco Cagol del Servizio Turismo e sport.

Assiste il Segretario della Commissione di coordinamento Gianfranco Mittempergher.

...o.O.o...

Premesso che con D.P.P. n. 47-154/Leg. di data 20 ottobre 2008 è stato approvato il regolamento per l'esecuzione della l.p. 15 marzo 1993, n. 8 "Ordinamento dei rifugi alpini, bivacchi, sentieri e vie ferrate" come modificata dalla l.p. 15 novembre 2007, n. 20.

Considerato che la l.p. 8/93 modificata con l.p. 20/2007 ha previsto che la Commissione di Coordinamento, di cui all'articolo 6 della l.p. 7/87, rilasci le autorizzazioni previste dall'articolo 2, comma 6 della norma provinciale in materia di strutture alpinistiche.

Vista la domanda pervenuta in data 24 maggio 2018 ed integrata in data 24 luglio 2018, con la quale la Fondazione "Ai Caduti dell'Adamello ONLUS", con sede in Trento, P.zza Dante, 15, ha chiesto, ai sensi della l.p. 8/93, l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori per la realizzazione di un nuovo locale a servizio del rifugio alpino AI CADUTI DELL'ADAMELLO, p.ed. 7 – C.C. Mortaso II° - Comune di Spiazzo.

Visti gli elaborati progettuali evidenziati i lavori proposti, a firma del dott. ing. Giulia Benatti datati 20.07.2018.

Udito il relatore.

Preso atto che i lavori proposti consistono nella realizzazione, sul lato nord dell'edificio, di locali da adibire a doccia e locale essicatoio per mq 7,75 utili in pianta.

Considerato che l'intervento realizza un notevole miglioramento del rifugio sotto l'aspetto della gestione e confort degli ospiti, si ritiene di poter rilasciare la richiesta autorizzazione ai sensi del 6° comma, dell'articolo 2 della l.p. 8/1993 e s.m.

Ciò premesso,

### **LA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO**

ai sensi dell'articolo 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7, ad unanimità di voti,

#### **d e l i b e r a**

1. di autorizzare la Fondazione "Ai Caduti dell'Adamello ONLUS", con sede in Trento, P.zza Dante, 15, all'esecuzione di un nuovo locale a servizio del rifugio alpino AI CADUTI DELL'ADAMELLO, p.ed. 7 - C.C. Mortaso II° - Comune di Spiazzo, quali risultano dagli elaborati progettuali citati in premessa;
2. di subordinare la presente autorizzazione alla perfetta osservanza da parte dell'Ente richiedente delle seguenti condizioni e prescrizioni tecnico-operative di carattere paesaggistico;  
**- con riferimento alla realizzazione del nuovo locale servizi, la parete esterna dovrà essere rivestita con listelli in legno di larice analoghi a quelli impiegati sulla legnaia esistente;**
3. di stabilire che la durata della presente autorizzazione sia di 5 anni a decorrere dalla data del presente provvedimento;
4. di disporre che la data di inizio dei lavori dovrà essere comunicata prontamente al Servizio Turismo e sport. Dovrà altresì essere comunicata l'avvenuta ultimazione dei lavori medesimi;

5. di dare atto che, ai fini della realizzazione delle opere di cui si tratta, la presente autorizzazione assorbe esclusivamente i provvedimenti di competenza dei Servizi provinciali di cui agli artt. 6 e 11 della l.p. 7/87;
6. di rendere noto che ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

f.to IL PRESIDENTE f.f.  
- dott. Romano Stanchina -

CF/fc